

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

composta dai seguenti magistrati:

Angelo **BAX** Presidente

Andrea **LUBERTI** Consigliere

Khelena **NIKIFARAVA** Referendario – relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **62464** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 18 ottobre 2021 nei confronti del Sig. Vincenzo RICCIO, C.F. RCCVCN74H16E791I, nato a Maddaloni (CE) il 16 giugno 1974 e residente in San Felice a Canello (CE), via Polvica n. 119, elettivamente domiciliato in Casoria (NA), via G. Amato n. 50, presso lo studio dell'Avv. Sabato Antonio Fusco (pec: stefanoantoniofusco@pec.it) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

VISTO l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 7 aprile 2022, con l'assistenza del Segretario Paola Altini, il relatore referendario Khelena Nikifarava e il vice procuratore generale Chiara Imposimato,

nessuno presente per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 18 ottobre 2021 la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale il Sig. Vincenzo RICCIO, chiedendone la condanna al pagamento a favore del Ministero dell'Istruzione della somma di € 7.206,86 (oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio), a titolo di danno patrimoniale, imputabile a titolo di dolo, da indebita percezione di risorse pubbliche sulla base di titoli falsamente dichiarati.

La *notitia damni* era conseguente alla nota del 15 novembre 2019, con la quale Guardia di Finanza, Compagnia Arezzo, informava la Procura regionale delle indagini in corso in materia di false attestazioni presentate da taluni candidati per la partecipazione al bando triennale per l'ottenimento delle supplenze del personale A.T.A. di III fascia (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici), di cui al D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 (valido per il triennio 2018-2021), tra cui l'odierno convenuto.

Nel corso dell'istruttoria veniva accertato che il Sig. Riccio presentava, in data 30 ottobre 2017, la "domanda di inserimento" presso l'Istituto Comprensivo Vasari di Arezzo dichiarando di: 1) non essere già inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia vigenti nel triennio scolastico 2014/2017 della

provincia di Arezzo, quale Collaboratore Scolastico; 2) aver conseguito la qualifica professionale di “operatore dei servizi di ristorazione” presso l’Istituto Professionale Forcella nell’anno scolastico 2012/2013, con votazione 100/100; 3) aver maturato le seguenti esperienze di servizio quale “collaboratore scolastico” presso la scuola I.T.C. PARINI di Pordenone: a) dall’1/09 al 31/08 (anno scolastico 1992/1993); b) dall’1/09 al 31/08 (anno scolastico 1993/1994); c) dall’1/09 al 31/08 (anno scolastico 1994/1995); d) dall’1/09 al 31/08 (anno scolastico 1995/1996).

In ragione dei titoli dichiarati l’odierno convenuto otteneva il punteggio di “22,30”, che gli consentiva di collocarsi nella citata graduatoria al 36° posto, per il profilo di collaboratore scolastico e, conseguentemente, veniva assunto, in data 12 settembre 2018, dall’Istituto Omnicomprensivo Guido Marcelli di Foiano della Chiana (AR) con contratto n. 2832.

Dalle prime verifiche svolte dall’Istituto Marcelli dopo l’assunzione (in conformità alla procedura prevista dal bando) emergeva la falsità dei dati forniti dal Sig. Riccio in relazione ai titoli di servizio, in quanto presso le sedi INPS di Arezzo, Caserta e Pordenone non esistevano i periodi contributivi dichiarati dal Sig. Riccio nella “domanda di inserimento”. Tale esito veniva confermato anche dalla Guardia di Finanza, la quale rilevava ulteriormente che: 1) il Sig. Riccio, tra i vari domicili che aveva cambiato dal 1992 al 2013, non risultava aver mai risieduto al di fuori della Regione Campania; 2) i periodi contributivi maturati

dal medesimo negli anni dal 1996 al 2018 riguardavano prestazioni di lavoro svolte alle dipendenze delle imprese S.A.S. Cantone Petroli e C., Centro Gas S.R.L., S.A.S. De.Gi. Marmi di De Stefano e Project Stone S.r.l., tutte operanti in settori estranei all'ambito scolastico; 3) il Sig. Riccio non aveva maturato periodi contributivi nel settore pubblico fino al 12 settembre 2018, data di assunzione presso il suddetto Istituto Omnicomprensivo Marcelli. Inoltre, il Presidente dell'Associazione Nazionale della Scuola Italiana (associazione privata non riconosciuta priva di alcun potere di certificazione) negava di aver sottoscritto l'attestazione relativa ai predetti periodi di servizio prodotta dal Sig. Ricci in occasione dell'assunzione.

Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza emergeva, inoltre, con riferimento ai titoli di studio dichiarati nella domanda, che l'Istituto Scolastico Forcella di Nocera Inferiore (SA), presso il quale il Sig. Riccio avrebbe conseguito il primo titolo di studio (con il massimo dei voti 100/100), rientrava nell'ambito delle scuole private, per le quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo, aveva specificato di non avere, in tutto o in parte, la parità scolastica. Nell'anno scolastico 2012/2013 (anno di conseguimento del titolo di studio da parte del Sig. Riccio), invero, la scuola privata in parola non era paritaria (avendo infatti acquisito tale status con D.M. 16/S del 22/07/2013, dunque dal successivo anno scolastico 2013/2014). Tuttavia, in assenza di elementi sicuri sulla

consapevolezza da parte del Sig. Riccio di questo requisito dell'Istituto scolastico Forcella, non era stata attribuita valenza penale a tale incongruenza.

Tuttavia, pur essendo emersa alla data del 3 maggio 2019 la falsità dei titoli di servizio del Sig. Riccio, il Dirigente dell'Istituto Marcelli non procedeva alla risoluzione del contratto con l'interessato (in scadenza il 30 giugno 2019), in quanto, l'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Arezzo, dopo aver avocato il potere di istruire il procedimento amministrativo a carico del dipendente, aveva “congelato” l'istruttoria, al contempo rimettendo le valutazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo.

In data 15 gennaio 2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo formulava la richiesta di rinvio a giudizio, in relazione a due capi d'imputazione:

- delitto *ex art.* 483 c.p. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), per aver, al fine di commettere il reato di truffa aggravata, attestato falsamente, al pubblico ufficiale, un titolo di servizio non rispondenti al vero;

- delitto *ex art.* 640 cpv c.p., n. 1 (truffa aggravata a danno dello Stato o di ente pubblico), per aver, con artifici e raggiri consistiti nella predetta falsa dichiarazione, indotto in errore, il dirigente scolastico dell'Istituto Marcelli di Foiano in Chiana (AR), il quale, basandosi su una graduatoria falsata perché fondata su presupposti mendaci, concludeva in data 12 settembre 2018 un

contratto individuale di lavoro a tempo determinato con il Sig. Riccio, in qualità di collaboratore scolastico, il quale si procurava l'ingiusto profitto di essere utilmente inserito in graduatoria e di accedere ad un contratto di lavoro rispetto al quale era sprovvisto di un fondamentale requisito, effettuando la propria prestazione lavorativa nei suddetti periodi e, dunque, conseguendo vantaggi economici, con danno per la P.A. pari ad euro 4.829,68 (totale delle retribuzioni percepite fino al 31/12/2018), che assumeva ed impiegava persona inidonea, pretermettendo ingiustamente persone qualificate per l'incarico.

Il procedimento penale a carico del Sig. Riccio veniva definito con la sentenza n. 88 del 02 marzo 2021, pronunciata dal Tribunale di Arezzo, passata in giudicato il 01 aprile 2021, la quale, mediante applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., lo ha condannato a dieci mesi di reclusione e € 1.000,00 di multa.

All'esito dell'attività istruttoria svolta, in data 21 settembre 2021 la Procura contabile notificava al Sig. Riccio l'invito a dedurre, contestando in relazione ai fatti sopra descritti il danno patrimoniale pari ad € 14.413,73.

In data 28 settembre 2021 il Sig. Riccio presentava controdeduzioni, in cui pur riconoscendo la mancanza dei titoli di servizio dichiarati per l'accesso alla graduatoria, contestava la sussistenza di un danno erariale, avendo lo stesso regolarmente svolto l'attività lavorativa, come sarebbe comprovato anche dalla

mancata sospensione o licenziamento dopo la scoperta della carenza dei titoli.

Non ritenendo le richiamate deduzioni idonee a superare l'originario impianto accusatorio, se non per una riduzione dell'importo del danno subito dall'Amministrazione, l'inquirente esercitava l'azione di responsabilità, in quanto la condotta integrerebbe gli estremi dell'illecito erariale.

Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 18 ottobre 2021 la Procura contabile chiedeva la condanna del Sig. Riccio al pagamento a favore del Ministero dell'Istruzione della somma di € 7.206,86 (oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio), a titolo di danno patrimoniale, imputabile a titolo di dolo e corrispondente al 50% delle retribuzioni erogate all'interessato dall'Istituto Marcelli di Foiano in Chiana (AR) nel periodo dal 12 settembre 2018 al 30 giugno 2019 in mancanza di presupposti di legge, essendo il convenuto utilmente collocato nella graduatoria per le supplenze del personale A.T.A. di III fascia (profilo di collaboratore scolastico) in seguito a false dichiarazioni in merito al possesso di titoli di studio e alle esperienze lavorative pregresse nel settore.

In particolare, la Procura regionale evidenziava l'impossibilità di riconoscere la sussistenza di un vantaggio giuridicamente apprezzabile per l'Amministrazione da prestazioni lavorative rese da un dipendente pubblico privo di uno specifico titolo, ritenuto dalla legge indispensabile per lo svolgimento di determinate

mansioni professionali. Pertanto, richiamava la giurisprudenza contabile (Sez. giur. Lazio sent. n. 864/2012 e Sez. III App. sent. n. 70/2017) che esclude l'applicabilità del principio di tutela del lavoratore previsto dall'art. 2126 c.c. in caso di illiceità della causa del contratto di lavoro, ravvisabile nel contrasto con norme fondamentali e generali o con i principi basilari dell'ordinamento. Sul punto, l'inquirente citava anche la consolidata giurisprudenza contabile sull'interruzione del sinallagma contrattuale in caso di prestazione lavorativa resa in assenza di prescritti requisiti professionali.

Inoltre, sul presupposto che la responsabilità non deve essere commisurata all'utile conseguito dall'odierno convenuto, ma al danno da lui arrecato al Ministero, la Procura contabile concludeva per la necessità di ricomprendere come voce di danno non solo la retribuzione percepita dal Sig. Riccio, ma anche l'indebito pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali da parte dello stesso ente per un rapporto che è stato illecitamente conferito.

In conclusione, la Procura contabile riteneva di scorporare il danno per un importo del 50% di quello contestato in sede di invito a dedurre, previo un "giudizio" di meritevolezza nella prospettiva di verificare l'esistenza del danno e di stabilire se e in quale misura questo debba essere posto a carico dell'agente, valutando tutti gli elementi rilevanti, inclusi quelli a favore dell'interessato medesimo.

In data 9 febbraio 2022 il legale incaricato dal Sig. Riccio, Avv. Sabato Antonio Fusco, contattava la Procura regionale per chiedere indicazioni in merito alle modalità per provvedere all'immediato pagamento della somma di € 7.206,86, al fine di evitare gli oneri conseguenti alla costituzione in giudizio. Il successivo 16 febbraio 2022 la Segreteria della Procura regionale forniva all'interessato le istruzioni al riguardo.

In data 2 marzo 2022 il l'Avv. Fusco trasmetteva alla Segreteria della Procura regionale la quietanza di versamento dell'importo di € 7.206,86 sul conto di tesoreria indicato (cap. 3426, causale di versamento G 62464 del 28/20/21 Riccio Vincenzo – Sezione Giurisdizionale Toscana), rilasciata dalla Tesoreria Provinciale di Napoli in data 2 marzo 2022, chiedendo conferma nel messaggio PEC di trasmissione se *“causa si intende transatta e abbandonata”*.

Il successivo 3 marzo 2022 l'Avv. Fusco depositava la memoria di costituzione presso la Segreteria di questa Sezione, allegando la predetta quietanza di pagamento e chiedendo di dichiarare *“cessata la materia del contendere stante la sopravvenuta carenza di interessa a proseguire”*, nonché la compensazione delle spese di lite.

All'udienza di discussione – nessuno presente per il convenuto – il vice procuratore regionale Chiara Imposimato rappresentava l'avvenuto integrale pagamento dell'importo azionato a titolo di danno erariale, avvenuto prima della data dell'udienza. Pertanto,

concordava con la richiesta del difensore del Sig. Riccio di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. In particolare, sul tema della compensazione delle spese, la Procura citava la sentenza della Sez. III Appello del 2 agosto 2021, n. 351.

La causa è, quindi, stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

In data 2 marzo 2022, prima della celebrazione dell'odierna udienza di discussione del giudizio, il convenuto depositava la quietanza di pagamento dell'importo di euro 7.206,86 sul conto di tesoreria indicatogli a tal fine dalla Procura Regionale (cap. 3426, causale di versamento G 62464 del 28/20/21 Riccio Vincenzo – Sezione Giurisdizionale Toscana), rilasciata dalla Tesoreria Provinciale di Napoli in pari data.

La domanda risarcitoria azionata dalla Procura è, quindi, stata pienamente soddisfatto e, conseguentemente, tale versamento determina la cessazione della materia del contendere (Sez. Toscana, sent. 13.1.2020 n. 14 e sent. 01.04.2021, n. 140).

Pertanto, in accoglimento della domanda del convenuto, condivisa dalla Procura, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

La natura della decisione e la circostanza che il risarcimento, sebbene sia avvenuto dopo il deposito dell'atto di citazione, è comunque stato eseguito prima dell'odierna udienza, giustificano

“la compensazione integrale delle spese (di giustizia e di lite) in quanto statuizione logica e coerente con l’incerto esito del giudizio” (sez. III Appello, 02.08.2021, n. 351), anche in relazione alla peculiarità e alla novità della fattispecie esaminata, nonché alla riduzione del 50% dell’importo del danno contestato in sede di invito a dedurre all’esito delle difese svolte dal Sig. Riccio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

DICHIARA estinto il giudizio n. 62464 nei confronti del Sig. Vincenzo RICCIO per cessazione della materia del contendere.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2022.

L’Estensore

Il Presidente

Khelena Nikifarava

Angelo Bax

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24/11/2022

Il Funzionario

Giacomo Vannacci

F.to digitalmente